



**ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
VALLÉE D'AOSTE**
ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI
*Institut Supérieur
d'études musicales*

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA
Istituto Superiore di Studi Musicali

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CFA
E PER L'ESONERO DALLA FREQUENZA
NEI CORSI DI I E DI II LIVELLO AFAM**

*Approvato dal Consiglio Accademico
ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Didattico
approvato con D.D.G. AFAM-MIUR n. 259 del 14.12.2010*

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione di CFA sulla base di idonea documentazione fornita da studenti dei Corsi di I e di II Livello AFAM che richiedano il riconoscimento di esami e/o attività svolti presso altri Conservatori/Istituzioni AFAM, Università, o altre Istituzioni di pari livello, Enti Lirici di valenza nazionale (per l'attività orchestrale). Regola altresì la concessione di eventuali esoneri parziali o totali.

Art. 1.

All'atto dell'iscrizione – immatricolazione – lo studente dei Corsi di I e di II Livello AFAM può richiedere il riconoscimento di crediti formativi accademici (CFA) per corsi indicati nel proprio Piano degli Studi (Ordinamenti e Percorsi Didattici) sulla base di esami e/o attività svolti presso altri Conservatori, Istituzioni AFAM, Università o altre Istituzioni di pari livello, Enti Lirici di valenza nazionale (relativamente all'attività orchestrale) attestati da apposita documentazione. Può inoltre richiedere l'esonero dalla frequenza da uno o più corsi presenti nel proprio Piano degli Studi documentando la partecipazione a corsi/attività o il possesso di competenze che giustificano tale richiesta.

Art. 2.

Le richieste devono essere presentate compilando l'apposito modulo e allegando la relativa documentazione.

Art. 3.

Le richieste verranno valutate da Commissioni preposte, nominate dal Direttore, e dovranno pervenire presso la segreteria dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta entro i termini indicati sul modulo per la domanda di immatricolazione al primo anno di Corso, contestualmente alla domanda stessa.

Eventuali richieste di riconoscimento pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione e andranno ripresentate il successivo Anno Accademico entro i termini indicati dall'Istituzione.

Unicamente per quanto riguarda le "Attività formative ulteriori" di cui infra, le scadenze previste sono, oltre a quella contestuale alla domanda di immatricolazione, quelle indicate per la consegna della domanda relativa alla Prova Finale:

- a) 30 aprile – per la sessione estiva
- b) 15 luglio – per la sessione autunnale
- c) 30 novembre – per la sessione invernale

A) RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI

Art. 1.

Relativamente al riconoscimento di crediti formativi (CFA) Gli studenti dei corsi accademici possono richiedere:

a) il riconoscimento di crediti formativi accademici (CFA) per corsi indicati nel proprio Piano degli Studi, sulla base di esami e/o attività attestata da valutazione finale (votazione o idoneità) svolti presso altri Conservatori, Istituzioni AFAM, Università o altre Istituzioni di pari livello, Enti Lirici di valenza nazionale (per l'attività orchestrale);

b) il riconoscimento di crediti formativi accademici sulla base di attività svolte nel proprio percorso accademico o professionale, da inserire come "Attività formative ulteriori".

Art. 2.

Per il riconoscimento di esami e/o attività attestata da valutazione finale (votazione o idoneità) di cui al precedente Art. 1, punto a), è necessario presentare la documentazione rilasciata dall'ente certificatore. È opportuno, al fine di agevolare la procedura, documentare in modo dettagliato il monte-ore, il programma svolto, e la votazione (o l'idoneità) conseguita.

È altresì importante che, relativamente all'esame o all'attività per i quali si chiede il riconoscimento, il rapporto tra contenuti del corso e carico orario sia analogo a quello del corso per il quale si chiede il riconoscimento.

Art. 3.

Il riconoscimento di CFA per Licenze o Compimenti del Vecchio Ordinamento è possibile unicamente per gli studenti iscritti al Triennio ed è regolamentato dalla Tabella con le linee guida per il riconoscimento crediti pregressi predisposta ed approvata dal Consiglio Accademico dell'Istituto in attesa dell'emanazione di apposito decreto Ministeriale, visualizzabile in segreteria e riportata in calce al presente Regolamento, oltre che nella Guida per lo Studente/Manifesto degli Studi.

Art. 4.

Il riconoscimento dei CFA relativi ai corsi di Lingua straniera comunitaria viene effettuato facendo riferimento al CEFR *Common European Framework of References*, ed è specificato nella Tabella di cui al punto precedente e riportata in calce al presente Regolamento.

Per ottenere il riconoscimento occorre presentare una certificazione che attesti il livello di conoscenza della lingua facendo riferimento ai livelli di competenza del CEFR.

Sono previsti i seguenti livelli:

- A2 per la Lingua straniera comunitaria I – Triennio Accademico di I Livello AFAM
- B1 per la Lingua straniera comunitaria II – Triennio Accademico di I Livello AFAM
- B2 per la Lingua straniera comunitaria – Biennio Accademico di II Livello AFAM

Art. 5.

Gli studenti iscritti al Biennio Accademico di II livello non possono richiedere il riconoscimento di CFA sulla base di esami sostenuti o di attività svolte in corsi di I livello.

Art. 6.

Il riconoscimento da parte della Commissione dell'attività o dell'esame richiesto dallo studente implica l'indicazione, sulla scheda di valutazione, e successivamente sul libretto dello studente, della relativa votazione secondo le seguenti modalità:

- a. se per l'attività formativa di cui chiede il riconoscimento dei CFA lo studente ha ricevuto un voto espresso in trentesimi, il voto verrà registrato e concorrerà alla determinazione della media ponderata;
- b. se per l'attività formativa di cui chiede il riconoscimento dei CFA lo studente ha ricevuto un voto diversamente espresso (per esempio in decimi o centesimi), il voto verrà rapportato ai trentesimi e così registrato, e concorrerà alla determinazione della media ponderata;
- c. se per l'attività formativa di cui chiede il riconoscimento dei CFA lo studente ha ricevuto una votazione diversamente espressa o un giudizio di idoneità, i crediti verranno riconosciuti senza la registrazione di alcuna votazione, ovvero con la registrazione dell'idoneità. Tale attività non concorrerà pertanto alla determinazione della media ponderata.
- d. se per l'attività formativa di cui chiede il riconoscimento dei CFA lo studente ha ricevuto una votazione (espressa in trentesimi, in decimi o in centesimi), mentre per l'attività/corso per cui

chiede il riconoscimento è prevista solamente l' idoneità, la votazione indicata verrà trasformata in idoneità, così riportata sul libretto dello studente. Anche in questo caso tale attività non concorrerà alla determinazione della media ponderata.

Art. 7.

Nel caso di richiesta di riconoscimento crediti per la materia Orchestra e repertorio orchestrale I e II prevista nei Piani degli Studi di I e di II Livello, si richiama quanto specificato nella Tabella riportata in calce al presente Regolamento: verrà unicamente riconosciuta l'attività prestata presso orchestre e/o Enti Lirici di valenza nazionale, documentata o attraverso idoneità o attraverso attestazione di un numero di ore di servizio pari o superiore a 45.

Eventuali casi di attività prestata presso altre orchestre o altri Enti Lirici (non riconosciuti di valenza nazionale) possono rientrare nella richiesta di riconoscimento per le "Attività formative ulteriori" (vedi Art. 12.) o nelle richieste di esonero dalla frequenza (vedi sezione B) del presente Regolamento).

Art. 8.

La Commissione ha la facoltà, in seguito alla valutazione della documentazione prodotta dallo studente, di non riconoscere l'attività o l'esame, o di riconoscerlo segnalando eventuali osservazioni quali, ad esempio, il riconoscimento come esonero parziale dalla frequenza.

Art. 9.

I CFA riconosciuti e conseguentemente riportati sul libretto dalla segreteria risulteranno già acquisiti dallo studente, e non dovranno pertanto essere tenuti in considerazione dallo stesso in sede di stesura del piano di studio individuale.

Art. 10.

Stante il riconoscimento, da parte della Commissione giudicatrice, di un ammontare di crediti corrispondenti ad attività formative già svolte pari o superiore a 50, il Consiglio Accademico dell'Istituto ha la facoltà di concedere l'abbreviazione della durata normale dei Corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizione ad anni successivi al primo.

Art. 11.

Per quanto riguarda la voce "Attività a scelta dello studente", stante quanto sopra riportato, è possibile richiedere il riconoscimento di CFA per attività formative pregresse anche se non strettamente corrispondenti ad insegnamenti attivati presso l'Istituzione, purché a contenuto musicale, musicologico, o affine.

Art. 12.

Relativamente all'Art. 1., punto b), ovvero in riferimento alle "Attività formative ulteriori" è

possibile richiedere il riconoscimento di CFA per attività didattica o artistico-professionale, possibilmente svolta in contesti di prestigio e rilevanza artistica:

- attività concertistica professionale, in particolare esterna, nei ruoli di esecutore solista e/o in gruppi cameristici, in qualità di professore d'orchestra, di artista del coro, di compositore o musicologo, di premiato di rilevanti concorsi nazionali o internazionali;
- esperienze di studio quali partecipazione a *stage*, *masterclass*, progetti di Istituto o altro, realizzate dall'Istituzione di appartenenza, o in collaborazione o in convenzione con la stessa, oppure presso altre Istituzioni AFAM;
- attività didattica svolta presso Istituzioni statali o private;
- tirocinio formativo effettuato presso l'Istituzione di appartenenza o presso Istituzioni diverse.

B) ESONERO DALLA FREQUENZA

Art. 1.

È possibile richiedere l'esonero dalla frequenza da uno o più corsi presenti nel proprio Piano degli Studi documentando la partecipazione a corsi/attività o il possesso di competenze che giustifichino tale richiesta.

Art. 2.

È possibile richiedere l'esonero dalla frequenza, totale o parziale, unicamente per i corsi per i quali è previsto un esame finale. L'esonero dalla frequenza non dispensa dal sostenimento dell'esame ove previsto.

Art. 3.

Per i corsi senza esame finale – ovvero per quei corsi che prevedono solo l'attribuzione dell'idoneità da parte dell'insegnante – non è possibile richiedere l'esonero totale, ma solo parziale, dalla frequenza. Il docente deve infatti poter verificare la preparazione dello studente al fine dell'assegnazione dell'idoneità al termine del corso.

La richiesta di esonero totale per i corsi che prevedono solo l'attribuzione dell'idoneità da parte dell'insegnante rientra nella casistica dei riconoscimenti crediti (Artt. 6, punti c. e d.).

Art. 4.

L'esonero potrà essere concesso dalla Commissione in modo totale o parziale.

Tabella riconoscimento crediti pregressi				
Disciplina	Codice	C.F.	Riconosciuta attraverso esame sostenuto nel Vecchio Ordinamento	Riconosciuta attraverso esami sostenuti presso Istituzioni Universitarie e di Alta Cultura
Storia e storiografia della musica I	CODM/04	6	Esame di passaggio al 2° corso di Storia della musica	
Storia e storiografia della musica II	CODM/04	6	Licenza biennale Storia della musica	
Teorie e tecniche dell'armonia	COTP/01	6	Licenza Armonia complementare corso biennale	
Poesia per musica e Drammaturgia musicale	CODM/07	3	Licenza Letteratura poetica e drammatica	
Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica I e II	CORS/01	3	Licenza Arte scenica	
Prassi esecutiva e repertorio I		21	Compimento medio strumenti ex-decennali	
Musica d'insieme per strumenti ad arco	COMI/05	3	Licenza Quartetto	
Pratica pianistica I	COTP/03	3	Licenza Pianoforte complementare Corsi Triennale e Quadriennale	
Pratica pianistica I e II	COTP/03	3	Licenza Pianoforte complementare Corso Quinquennale	
Teoria della musica	COTP/06	1	Licenza Teoria e Solfeggio annuale per percussionisti	
Lingua straniera comunitaria I Triennio	CODL/02	6		Esame di maturità Livello A2 del CEFR* con attestazione
Lingua straniera comunitaria II Triennio	CODL/02	6		Livello B1 del CEFR* con attestazione Esame di Maturità con prova in lingua francese presso Istituti Superiori della Valle d'Aosta
Lingua straniera comunitaria Biennio	CODL/02	6		Livello B2 del CEFR* con attestazione Esame di accertamento piena conoscenza lingua francese Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta
Orchestra e repertorio orchestrale I e II Triennio e Biennio	COMI/02	6		Attività prestata presso orchestre e/o enti lirici di valenza nazionale, documentata o attraverso idoneità o attraverso attestazione di un numero di ore di servizio pari o superiore a 45

*Common European Framework of References